



*Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Ufficio IV*

Roma,

**All' ORGANISMO DEGLI AGENTI
IN ATTIVITA' FINANZIARIA E
DEI MEDIATORI CREDITIZI**

Via Zanardelli n. 20

00186 ROMA

OGGETTO: Quesiti normativi concernenti il d.lgs. 13 agosto 2010, n.141 e ss. mm..

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sottoposta a questo Ufficio, con PEC, in data 11 marzo u.s., si risponde come segue:

1) Attività di ristrutturazione (recupero) dei crediti ai sensi dell'art. 128 *quater decies* del TUB.

L'attività di recupero crediti ha come obiettivo ottenere il pagamento di un credito (totale o parziale) sia quando il debitore rifiuta di onorarlo, sia quando il medesimo si trovi in una situazione di momentanea difficoltà che gli impedisce di estinguere il debito.

Prima di intraprendere la via giudiziaria attraverso una causa in tribunale con conseguente aggravio di oneri, costi e tempi, le banche e gli intermediari finanziari preferiscono puntare ad un adempimento anche parziale in tempi ragionevoli.

L'attività è esercitabile sia sotto forma individuale sia di società ed ha natura commerciale. La società di recupero crediti ottiene dal creditore mandato per la riscossione e, conseguentemente, tenta di riscuotere il credito dal debitore. I soggetti del rapporto sono pertanto tre: creditore mandante; società mandataria incaricata della

riscossione; e debitore. Il soggetto che viene incaricato per la riscossione viene giuridicamente denominato come “Agenzia di recupero crediti per conto terzi”.

Ai sensi del nuovo comma 6 dell’art.115 del TULPS, l’esercizio dell’attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio di un’autorizzazione amministrativa, in considerazione del suo rilevante interesse pubblico. Infatti, solo la licenza rilasciata dal Questore della provincia nella quale insiste la sede principale dell’attività ne abilita lo svolgimento. Tale previsione assume particolare evidenza se confrontata alle nuove disposizioni introdotte dal terzo decreto del governo Monti (D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n.35), volte, nell’ottica della semplificazione della burocrazia, a subordinare l’apertura delle Agenzie d’affari ad una mera comunicazione al Questore e non più alla licenza. Come sostenuto dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alla causa C-134/05 del 18 luglio 2007, “ *la condizione relativa al previo rilascio di un’autorizzazione, imposta per l’esercizio dell’attività di recupero crediti in via stragiudiziale, quale prevista dalla normativa italiana e realizzata nella prassi, è giustificata in virtù di motivi connessi all’interesse generale*”.

La licenza abilita allo svolgimento dell’attività senza limiti territoriali. Pertanto, essa si estende a tutti gli uffici o rappresentanti nelle province diverse da quella ove l’autorizzazione è stata rilasciata. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla competente Questura l’elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale e a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. Esiste anche l’onere di affissione della tabella delle tariffe (c.d. prezzario) per ogni singolo atto o attività che deve essere effettivamente svolta nelle varie fasi di esecuzione del mandato conferito dal creditore al titolare dell’agenzia.

Compete all’Autorità di pubblica sicurezza, sempre nel rispetto dell’interesse generale, controllare l’osservanza della normativa da parte delle agenzie di recupero dei crediti, potendo intervenire per prevenire specifiche ipotesi di reato, ovvero in presenza di palesi violazioni di legge (quale ad esempio può essere il caso dell’applicazione di tassi usurari sotto la voce “spese di mora”, o simili).

Lo scopo di garantire uno stretto controllo sulle attività di recupero crediti in via stragiudiziale è stato altresì perseguito nel più ampio quadro della riforma del credito al

consumo con il dettato del nuovo art.128-*quater-decies* del Testo Unico Bancario. Ancora una volta l'interesse da salvaguardare ha carattere generale, in quanto il legislatore si pone come obiettivo la tutela del consumatore che, nell'ambito dell'attività in parola, non è altri che il debitore.

È in quest'ottica che deve leggersi la disciplina introdotta *ad hoc* dall'art. 128-*quater-decies* che prevede che gli intermediari finanziari possano avvalersi per l'attività di consulenza e gestione dei crediti, a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 128 *quater* del TUB.

La norma di fatto sottrae alla competenza del mediatore creditizio l'attività di consulenza e gestione crediti per conto di banche ed intermediari finanziari a fini di ristrutturazione e recupero dei medesimi. A tal fine è stata pertanto disposta l'espressa abrogazione dell'articolo 17 della legge n. 262/2005 a far data dalla costituzione dell'Organismo previsto dall'articolo 128 *undecies* del TUB, cioè dalla data di avvio degli elenchi ai sensi del nuovo comma 4 ter dell'art. 26 del d.lgs. 141/2010. Pertanto, a partire da tale data, l'attività di recupero dei crediti è esercitata dall'agente in attività finanziaria e non più dal mediatore creditizio. Ne consegue che il mediatore, che prima della riforma svolgeva tale attività, qualora intenda continuare ad esercitarla, dovrà necessariamente iscriversi nell'elenco degli agenti. L'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti (svolta ai sensi dell'art.17 della "Legge sul Risparmio", n. 262/05) è del tutto equiparata a qualsiasi altra attività di mediazione creditizia ai fini dell'esonero dall'esame e dalla prova valutativa (esonero che tratteremo più avanti.). Infatti, l'esenzione è condizionata all'effettiva iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi per almeno tre anni nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione ed al raggiungimento delle soglie di reddito/fatturato previste dalla circolare n. 4/12 dell'OAM.

L'obbligo d'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria per l'esercizio dell'attività comporta il rispetto del mono-mandato. D'altro canto il legislatore non ha previsto espressa deroga come invece previsto per gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento (art.128 *quater*, comma 6).

L'interesse dell'intermediario finanziario di incassare il suo credito, anche se per un importo parziale, pur essendo meritevole di tutela, incontra un limite nell'interesse di

più ampia portata di tutela del consumatore. Si tratta dello stesso interesse di carattere generale che soggiace all'obbligo di richiesta di licenza rilasciata dal Questore, di cui abbiamo detto sopra. In quest'ottica, assume rilievo la necessità di assicurare, in ultima istanza e quale estrema garanzia, l'ascrivibilità, in capo alla banca o all'intermediario finanziario che si avvale dell'agente in attività finanziaria per il recupero dei crediti, della responsabilità per eventuali comportamenti illeciti posti in essere dal proprio agente. È di tutta evidenza che, mentre sussiste ed è agevolmente percepibile, anche e soprattutto dal consumatore, la relazione che intercorre tra un intermediario e il suo agente, non altrettanto può dirsi per il mediatore, figura tecnicamente terza rispetto alle parti che, nello svolgimento dell'attività di mediazione, mette in contatto. La sottrazione dell'attività in capo al mediatore trova giustificazione, pertanto, nella necessità di garantire il debitore qualora esso venga "ceduto" all'agenzia di recupero dei crediti.

Infine, si ritiene doveroso precisare che l'attività del soggetto addetto al recupero crediti non può limitarsi alla mera gestione dello scadenziario dei pagamenti, del contatto per iscritto dei clienti insolventi e della predisposizione dei decreti ingiuntivi. Infatti, per l'esercizio di tale attività esso deve anche gestire i contatti con la clientela e fornire soluzioni alle problematiche da questa riscontrate. Pertanto l'attività di recupero crediti è imprescindibile da tutta quell'attività di consulenza ad essa afferente. Lo stesso dettato dell'art.128 *quater-decies* vincola con l'utilizzo della congiunzione le due attività.

2) Incroci societari tra società di mediazione creditizia e agenti in attività finanziaria.

Premesso il principio di assoluta separazione tra le attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio alla luce del criterio di delega previsto alla lettera e) del comma dell'art.33 della legge comunitaria 2009, che ha chiamato il Governo a predisporre disposizioni che garantiscano la piena autonomia tra le due attività, si ritiene che nelle ipotesi in cui un medesimo soggetto detenga partecipazioni sia in una società di agenzia in attività finanziaria che in una di mediazione creditizia, la determinazione dell'esistenza o meno di incompatibilità debba prescindere da giudizi predeterminati e sottintendere, invece, ad una valutazione del singolo caso specifico. Ciò che rileva è la sussistenza di situazioni rispetto alle quali possa emergere l'esercizio di un controllo diretto o indiretto sulla gestione dell'attività, desumibile, ad esempio, dall'entità della

partecipazione al capitale sociale o dalla rilevanza dei diritti di voto esercitabili all'interno degli organi societari. Ai fini dell'analisi e a titolo meramente esemplificativo, può considerarsi utile quanto indicato all'articolo due dell'allegato al d.lgs.231/2007, nel senso che l'identificazione del soggetto in parola con una delle declinazioni della figura di "titolare effettivo" rappresenta un indice sintomatico sufficientemente attendibile del ricorrere di cause di incompatibilità.

3) Intermediari proponenti appartenenti allo stesso Gruppo.

Il comma 4 dell'articolo 128 quater del d.lgs. 141 del 2010 introduce il principio del mono-mandato, stabilendo che un agente in attività finanziaria possa svolgere la propria attività solo sulla base di un unico mandato conferito da un solo soggetto, sia esso singolo o collettivo (come nel caso del gruppo). Il carattere dell'unicità, quindi, qualifica sia il mandato che la figura del mandante.

L'oggetto del mandato può concernere la promozione ed il collocamento della gamma completa dei prodotti e servizi finanziari propri del mandante ovvero una selezione di uno o di alcuni dei prodotti o servizi dallo stesso commercializzati. In quest'ultimo caso, qualora il medesimo mandante, in un momento successivo al conferimento del mandato, volesse concedere all'agente l'esclusiva su prodotti aggiuntivi, dovrebbe riformulare la propria manifestazione di volontà sostituendo il mandato già accordato con uno nuovo che ampli, per l'appunto, l'oggetto del conferimento.

La deroga alla previsione di esclusività del mandato che consente all'agente in attività finanziario di assumere ulteriori due mandati, ciascuno per una sola tipologia specifica di prodotto o servizio interviene in una ipotesi diversa. Infatti, sulla base del principio del mono-mandato, l'agente che ha ricevuto da un intermediario un mandato limitato ad uno o più prodotti specifici, sarebbe sfavorito in termini di concorrenzialità rispetto ad un altro agente che, grazie ad un mandato più generoso, sia invece in grado di offrire una più compiuta gamma di prodotti finanziari. Al fine quindi di garantire al primo agente la capacità di servire in maniera completa il cliente e di generare un flusso di ricavi adeguato al proprio sostentamento, il legislatore ha previsto la facoltà di sottoscrivere altri due mandati limitati a prodotti o servizi specifici, ciascuno con un mandante diverso, sia esso soggetto singolo o collettivo. Ne deriva che, in caso di

mandato di gruppo limitato ad uno o più prodotti specifici, il principio del mono-mandato impone di ritenere che l'agente possa ottenere gli ulteriori due mandati consentiti dalla legge (sempre su prodotti specifici) da intermediari estranei al gruppo medesimo.

Deve pertanto ritenersi escluso che più intermediari appartenenti al medesimo gruppo, possano conferire ulteriori mandati (per un limite massimo di due), in aggiunta al mandato conferito dal gruppo di appartenenza, al medesimo agente in attività finanziaria.

IL CAPO DELLA DIREZIONE
Firmatario1